

Osservazioni allo schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2011/36UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI

L'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione ha appreso della presentazione da parte del Governo dello schema di decreto legislativo necessario per dare attuazione alla Direttiva 2011/36UE , concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime il cui termine di attuazione è scaduto lo scorso 6 aprile 2013.

L'Associazione ritiene opportuno formulare alcune osservazioni, trattandosi della disciplina relativa ad un fenomeno di particolare gravità che impone norme e procedure efficaci per contrastare e prevenire il crimine stesso e per garantire alle vittime adeguate misure di protezione, tutela e assistenza.

A fronte di previsioni adeguate e opportune quali quelle contenute nella direttiva è quanto mai necessario introdurre nell'ordinamento nazionale norme conformi ad esse e dunque garantire un completo recepimento della Direttiva europea.

Sembra invece di dover rilevare come lo schema di decreto legislativo attui soltanto una parte della direttiva 2011/36/UE, omettendo di recepire, quanto meno in modo adeguato e completo, svariate disposizioni, alcune delle quali di notevole importanza.

Entrando nel merito dell'articolato:

ART. 1 (Principi generali)

La norma introdotta all'art. 1 dello schema di decreto legislativo ha evidentemente voluto recepire quanto previsto dalla direttiva europea in relazione al concetto di vulnerabilità, così come indicato nel considerando n. 12 e nell'art. 2 della direttiva stessa.

Si è voluto inoltre rispettare il criterio di cui all'art. 5 lett. d) contenuto nella legge di delegazione europea n. 96/13 che ha previsto *“la definizione di «persone vulnerabili» tenga conto di aspetti quali l'età, il genere, le condizioni di salute, le disabilità, anche mentali, la condizione di vittima di tortura, stupro o altre forme*

di violenza sessuale, e altre forme di violenza di genere” .

Sembra tuttavia di dover affermare che la previsione di cui all'art. 1 dello schema di decreto legislativo non sia idonea a rispondere agli obiettivi evidentemente perseguiti dalla direttiva europea la quale da una parte, al considerando 12 fa riferimento alle persone vulnerabili al fine di invocare norme più severe quando le vittime possano essere ricondotte a tale ambito, dall'altra all'art. 2 comma 2 fornisce la definizione di “posizione di vulnerabilità” con riferimento ad uno dei metodi coercitivi di cui al comma 1.

E' necessario dunque, a parere dell'Associazione scrivente, che tale norma venga integrata con una previsione relativa all'aumento di pena ogniqualvolta vi sia un soggetto in posizione di vulnerabilità.

Si propone pertanto di inserire agli artt. 600, 601 e 602 del codice penale specifiche aggravanti per i casi in cui la vittima si trovi in condizione di vulnerabilità indicando peraltro tutte le circostanze elencate nel considerando 12 della direttiva europea.

ART. 2 (Modifiche al codice penale)

Nella riscrittura degli art. 600 e, soprattutto, 601 del codice penale si è voluto fornire una definizione dei reati rispettivamente di riduzione o mantenimento in schiavitù e tratta di persone rispondente a quella della direttiva europea.

Tuttavia mancano alcune previsioni importanti contenute nell'art. 2 della direttiva stessa tra cui:

la definizione di “posizione di vulnerabilità” così come formulata nella direttiva;

la previsione di cui al co. 4 per cui il consenso della vittima è irrilevante in presenza di uno dei mezzi di coercizione di cui al co. 1 dello stesso art. 2;

la previsione di cui al co. 5 relativa ai minori, per i quali la condotta è punita come reato di tratta anche in assenza dei metodi coercitivi di cui al co. 1.

Sarebbe stato più opportuno formulare la norma ricalcando esattamente l'art. 2 della direttiva europea.

In tal senso si esprime parere favorevole a tale norma a condizione che venga integrata almeno con la previsione per cui il consenso della vittima è irrilevante in presenza di uno dei mezzi di coercizione indicati nello stesso articolo e con la previsione relativa ai minori, per i quali la condotta è punita come reato di tratta

anche in assenza dei metodi coercitivi di cui sopra.

ART. 3 (Modifiche al codice di procedura penale)

E' condivisibile, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 12 comma 4 della direttiva europea relativamente all'opportunità di prevenire la vittimizzazione secondaria, la scelta di introdurre il comma 5ter all'art. 398 c.p.p. prevedendo modalità particolari di espletamento dell'incidente probatorio anche in caso di persone maggiorenni.

Si sarebbe tuttavia potuto introdurre ulteriori norme a tutela della protezione e del diritto di difesa delle vittime e dunque recepire più compiutamente la direttiva europea relativamente a quanto previsto all'art. 12.

Tra queste l'introduzione di una norma che, in linea a quanto disposto dal comma 2 dello stesso art. 12 della direttiva europea, preveda l'accesso al patrocinio a spese dello Stato delle vittime prive di risorse finanziarie sufficienti secondo i parametri previsti dal DPR 115/02, senza la necessità della certificazione dell'Autorità Consolare del paese di origine, spesso nella prassi non rilasciata, bensì solo previa autocertificazione della persona offesa.

Si esprime pertanto parere favorevole a detta norma ma contestualmente si chiede che venga altresì inserita nel testo del decreto legislativo emanando la previsione relativa all'accesso al patrocinio a spese dello Stato come sopra descritta.

ART. 4 (Minori non accompagnati)

Lo schema di decreto legislativo non recepisce l'art. 13, co. 2 della direttiva, che impone agli Stati membri di provvedere *“affinché, ove l'età della vittima della tratta di esseri umani risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che sia un minore, detta persona sia considerata minore al fine di ottenere accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione a norma degli articoli 14 e 15”* (articoli che disciplinano, rispettivamente, l'assistenza e sostegno alle vittime minorenni e la tutela dei minori vittime della tratta di esseri umani nelle indagini e nei procedimenti penali).

L'art. 4, co. 2 dello Schema di decreto legislativo rinvia la disciplina della procedura multidisciplinare di determinazione dell'età ad un successivo decreto del Ministro con delega alle pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia e il Ministro degli affari esteri. Inoltre, l'art. 4, co. 2 limita ai casi in cui sia *“strettamente necessario, l'identificazione dei minori mediante il coinvolgimento delle autorità diplomatiche”*,

mentre sembra prevedere che la procedura multidisciplinare di determinazione dell'età vada applicata in via ordinaria.

Tali disposizioni violano i criteri di delega stabiliti dalla legge 6 agosto 2013, n. 96 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -Legge di delegazione europea 2013”.

L'art. 5, co. 1, lett. c) della legge delega, infatti, impone al Governo, ai fini dell'attuazione della direttiva 2011/36/UE, di “definire meccanismi affinché i minori non accompagnati vittime di tratta siano prontamente identificati, se strettamente necessario anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell'età, condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate”.

Nel rispetto di tali criteri di delega, dunque, la disciplina della procedura multidisciplinare di determinazione dell'età deve essere definita dal Governo nel decreto legislativo di recepimento della direttiva 2011/36/UE, non può essere rinviata a un successivo decreto interministeriale, anche perché si tratta di disciplina coperta da riserva di legge in materia di condizione dello straniero (art. 10, comma 2 Cost.), di provvedimenti limitativi della libertà personale (art. 13 Cost.) o di libertà di circolazione e soggiorno (art. 16 Cost.) o di trattamenti sanitari obbligatori (art. 32 Cost.) o di prestazioni personali (art. 23 Cost.), nonché in materia di procedimenti e autorità giudiziarie.

Inoltre, dal principio in base a cui la determinazione dell'età deve essere condotta secondo procedure appropriate, dunque secondo standard scientificamente attendibili, deriva che gli atti di natura interministeriale in materia debbano essere adottati dal Ministero della Salute o quanto meno di concerto con tale Ministero.

Infine, la legge delega specifica che la procedura di determinazione dell'età può essere applicata solo “se strettamente necessario”, ovvero nel caso in cui in cui sussistano fondati dubbi sulla minore età della vittima di tratta e non risulti possibile ottenere prove documentali a riguardo.

Ciò considerato, si esprime parere favorevole a condizione che siano recepite le seguenti modificazioni all'art. 4 dello Schema di decreto legislativo:

1) Si recepisca l'art. 13, co. 2 della direttiva 2011/36/UE, prevedendo che, ove l'età della vittima della tratta di esseri umani risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che sia un minore, detta persona sia considerata minore al fine di ottenere accesso

immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione previste per i minori vittime della tratta; a tal fine, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio devono riferire al più presto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni presunta vittima della tratta di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, ove vi sia motivo di ritenere che sia un minore;

2) Sia disciplinata la procedura multidisciplinare di determinazione dell'età, nel rispetto dei criteri di delega stabiliti dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, in particolare prevedendo che

- essa possa essere applicata solo se strettamente necessario, ovvero nel caso in cui in cui sussistano fondati dubbi sulla minore età della vittima di tratta e non disponga di documenti di identificazione, anche se scaduti, o non risulti possibile ottenere prove documentali a riguardo
- Fino a quando l'interessato non sia stato identificato dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, esclusi i casi di domande di asilo, entro un termine ragionevole ovvero quando non siano disponibili i risultati della perizia sull'età disposta dall'autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, la minore età deve essere presunta e dunque si devono applicare le norme in materia di protezione dei minori, prevedendo in particolare il collocamento in una struttura di accoglienza per minori, la nomina del tutore e la sospensione dell'adozione e dell'esecuzione di tutte le misure che possano lederne i diritti, inclusi i provvedimenti di respingimento, di espulsione e di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione
- Nel rispetto del principio di presunzione della minore età in caso di dubbio e del principio del superiore interesse del minore, nel caso in cui dal primo esame effettuato sulla base di una determinata metodologia, scelta tra quelle meno invasive possibili, l'età anagrafica stimata risulti compatibile con la minore età, non si devono effettuare ulteriori esami, a meno che ciò sia nell'interesse del minore. Qualora invece l'età stimata non risulti compatibile con la minore età si procede ad ulteriori esami che si svolgono con una metodologia multidisciplinare
 - L'accertamento dell'età deve svolgersi sulla base di un protocollo multidisciplinare, stabilito e aggiornato almeno ogni tre anni in base agli sviluppi della ricerca scientifica in materia di metodi per l'accertamento dell'età, deliberato dal Consiglio superiore di Sanità, previa consultazione pubblica di associazioni ed esperti, ed è svolto da una équipe medica, alla presenza del legale rappresentante e di un mediatore culturale, a meno che il presunto minore richieda che non siano presenti, previa informazione

completa all'interessato del tipo di visita, delle sue conseguenze e della possibilità di rifiutarsi e previo colloquio da svolgersi con il presunto minore, nel rispetto del diritto alla partecipazione di cui all'art. 12 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, alla presenza di un mediatore culturale

- Ogni Regione comunichi al Ministero della salute, al Ministero dell'Interno e al Ministero della Giustizia e alle autorità giudiziarie site nella regione stessa i centri medici specializzati che in ogni Provincia sono competenti ad effettuare le perizie per l'accertamento dell'età, da individuarsi in strutture sanitarie pubbliche dotate di reparti pediatrici, capaci di garantire la minore variabilità possibile del giudizio espresso, nel rispetto delle migliori garanzie per il minore Tali strutture devono garantire che le procedure siano affidate sempre a personale in possesso di competenze mediche, radiologiche, pediatriche, neuropsichiatriche e psicologiche adeguate allo scopo ovvero di personale sanitario dotato di specifiche competenze ed esperienze in materia di metodi per l'accertamento dell'età e che i diversi professionisti adottino criteri di valutazione omogenei, al fine di evitare un'eccessiva difformità negli accertamenti;
- Si rinvii la disciplina delle norme di dettaglio a un decreto del Ministero della Salute, su conforme parere del Consiglio superiore della sanità e previa consultazione anche delle associazioni di tutela degli stranieri, di concerto con Ministro con delega alle pari opportunità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia e il Ministro degli affari esteri. Nel decreto devono essere comunque disciplinati i presupposti per l'accertamento dell'età, il trattamento del presunto minore nelle more dell'accertamento, l'autorità competente a disporre l'accertamento dell'età, la tutela, la legale rappresentanza e il consenso informato, i metodi e la procedura per l'accertamento dell'età, il principio di presunzione di minore età in caso di dubbio, l'attribuzione della data di nascita e comunicazione degli esiti della perizia, i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e la possibilità di stipula di protocolli locali per dare attuazione al protocollo nazionale.

3) Valuti altresì il Governo l'opportunità di rendere applicabile la disciplina, salvo che altre disposizioni legislative statali dispongano diversamente, anche nelle ipotesi indicate dall'art. 349 del codice di procedura penale e in qualsiasi altro tipo di procedimento amministrativo o giudiziario in cui sia necessario l'accertamento

dell'età della persona straniera o apolide coinvolta.

ART. 5 (Obblighi di formazione)

E' sicuramente da condividere la previsione per cui siano previsti specifici moduli formativi sulla tratta nei percorsi di formazione delle Amministrazioni.

Al fine di rendere più efficace una previsione di tal genere sarebbe opportuno fornire un'indicazione più precisa in ordine ai destinatari di tale formazione.

Si chiede pertanto che, così come indicato nel considerando 25 della direttiva europea, tale norma venga modificata nel senso che tali obblighi formativi debbano riguardare *“operatori di polizia, guardie di frontiera, funzionari dei servizi per l'immigrazione, pubblici ministeri, avvocati, giudici e personale giudiziario, ispettori del lavoro, operatori sociali e dell'infanzia nonché personale sanitario e consolare” nonché eventualmente a “altri funzionari pubblici che possono entrare in contatto con vittime di tratta durante il loro lavoro”*.

Si chiede inoltre che tale norma preveda che le associazioni maggiormente rappresentative nella tutela e assistenza delle vittime di tratta siano coinvolte nei moduli formativi, così com'è di prassi in ambito internazionale secondo l'approccio multidisciplinare e sulla scorta di quanto previsto dal considerando 6 della direttiva europea.

ART. 6 (Diritto di indennizzo)

La previsione contenuta nell'art. 6 dello schema di decreto legislativo non recepisce quanto previsto dalla direttiva europea all'art. 17, il quale impone agli Stati di provvedere affinché le vittime abbiano accesso ai sistemi vigenti di risarcimento delle vittime di reati dolosi violenti.

Sotto tale profilo l'Italia, con il D.Lgs. 204/07, ha recepito solo parzialmente la direttiva 2004/80UE relativa all'indennizzo delle vittime di reato, con la conseguenza che l'attuale sistema è del tutto insufficiente a garantire un reale ed effettivo risarcimento dei danni subiti dalle persone che siano state vittime dei reati di tratta e riduzione o mantenimento in schiavitù.

Quanto previsto dall'art. 6 dello schema di decreto legislativo, peraltro, non sembra contribuire alla creazione di un sistema efficace.

Si è ritenuto di utilizzare per il risarcimento delle vittime il fondo di cui all'art. 12 co. 3 della L. 228/03, istituito per finanziare i programmi di assistenza e integrazione sociale realizzati in favore delle vittime di tratta. In virtù di tale norma a tale Fondo

sono assegnate le somme stanziare dall'art. 18 D.Lgs. 286/98, i proventi della confisca disposta in seguito ad una sentenza per i reati connessi alla tratta ed i proventi della confisca ordinata per gli stessi delitti ex art. 12 sexies D.L. 306/92.

Stante la clausola di invarianza finanziaria di cui all'art. 11 del presente schema di decreto legislativo la previsione così come è costruita sembra di difficile attuazione.

Inoltre non può assolutamente condividersi quanto previsto al comma 2ter dell'art. 12 così come modificato, il quale stabilisce una somma forfetaria (€ 1.500,00) per ogni vittima, peraltro in misura estremamente esigua, se non offensiva, avuto riguardo a quanto subito dalle persone vittime di tratta di esseri umani. I danni che ciascuno subisce in seguito a vicende riconducibili alla tratta sono necessariamente diversi e soggettivi e non possono essere determinati in via equitativa e omogenea per tutti.

Ancora, rispetto a quanto previsto al comma 12quater, sembra del tutto inopportuno il termine decadenziale di un anno dal passaggio in giudicato della sentenza penale per la presentazione della domanda di accesso al Fondo rispetto all'obbligo di dimostrazione di aver esperito – dunque in tale breve lasso di tempo – l'azione civile e le procedure esecutive. Non è dato comprendere infatti come potrebbe una vittima riuscire a presentare la domanda di indennizzo senza incorrere nella suddetta decadenza se, com'è noto, i tempi della giustizia civile mai le consentirebbero entro lo stesso termine di aver concluso l'azione esecutiva dimostrando così il mancato risarcimento da parte dell'autore del reato.

ART. 7 (Meccanismo equivalente)

Si è ritenuto di investire del ruolo di “relatore nazionale o meccanismo equivalente” di cui all'art. 19 della direttiva europea il Dipartimento per le pari opportunità, assegnandogli i compiti previsti dal legislatore europeo agli artt. 19 e 20 (lett. b) e c) dell'art. 7) oltre che mantenendo in capo al Dipartimento stesso quelli che storicamente erano i compiti della Commissione per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento presso il Dipartimento stesso (lett. a) art. 7).

Peraltro non è dato comprendere se tale intervento miri ad un definitivo smantellamento della Commissione stessa, scelta che non sarebbe condivisibile nell'ottica della opportunità di mantenere un organismo che, all'interno del Dipartimento - il quale ha molteplici competenze nel campo delle pari opportunità - si occupi esclusivamente del tema in questione.

Al di là di tale aspetto, si ritiene di non condividere la previsione di cui all'art. 7

poiché sarebbe opportuno che il meccanismo equivalente, per le funzioni che è chiamato a svolgere, sia un organismo indipendente, così come peraltro in altri paesi dell'Unione Europea.

ART. 8 (Modifiche all'art. 18 D.Lgs. 286/98)

La modifica introdotta nello schema di decreto legislativo che prevederebbe l'introduzione del comma 3bis dell'art. 18 D.Lgs. 286/98 persegue l'obiettivo di unificare i programmi di assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 stesso e all'art. 13 L. 228/03 creando un unico "programma di emersione, assistenza e integrazione sociale" strutturato in due fasi, una prima di assistenza in via transitoria – evidentemente per quelle situazioni in cui si pone la necessità di verificare la reale situazione e la volontà della persona di aderire al programma – ed una seconda di prosecuzione dell'assistenza e integrazione sociale.

Posto che tale previsione ricalca l'attuale prassi operativa, non è dato comprendere se la formalizzazione di un unico programma comporterebbe una riduzione dei finanziamenti degli enti pubblici e del privato sociale che oggi in tutta Italia si occupano dell'assistenza e protezione delle vittime, eventualità da scongiurare dove si voglia mantenere in vita l'attuale sistema anti tratta.

Inoltre quanto previsto all'art. 8 sembra rispondere alla necessità di recepire l'art. 11 della direttiva europea, che prevede una serie di obblighi a carico degli Stati relativi all'assistenza e sostegno alle vittime di tratta di esseri umani. Tuttavia la suddetta norma europea non sembra essere stata completamente recepita. Sarebbe dunque necessario integrare l'art. 8 dello schema di decreto legislativo con altre previsioni in linea con quanto disposto dal legislatore europeo.

Si esprime dunque parere favorevole a condizione che siano recepite le seguenti modificazioni all'art. 8 dello schema di decreto legislativo:

1) l'art. 18 D.Lgs. 286/98 venga modificato anche al fine di introdurre la facoltatività della denuncia della vittima ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, aspetto già presente nel nostro ordinamento ma non esplicitamente previsto da norma di fonte primaria, bensì dal regolamento di attuazione, nello specifico l'art. 27 D.P.R. 394/99.

Proponiamo dunque che dopo il comma 1 dello stesso art. 18 venga introdotto un comma 1bis che preveda espressamente che il permesso di soggiorno viene rilasciato, in presenza dei presupposti di cui al comma 1 anche in assenza di querela da parte della persona straniera vittima di uno dei reati indicati nello stesso comma.

2) venga introdotta una norma nella legge n. 228/03 che preveda che il programma di assistenza sia garantito anche a coloro per i quali vi sia un ragionevole motivo di

ritenere che siano stati vittime di uno dei reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. Una simile previsione potrebbe essere inserita dopo il comma 1 dell'art. 13 della legge 11 agosto 2003 n. 228 (comma1bis).

3) venga introdotta una norma nel Decreto Legislativo 286/98 (art. 19 co. 2ter) che preveda che il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone per cui vi sia ragionevole motivo di ritenere che siano vittime di uno dei reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. o comunque di una situazione di grave sfruttamento, resti sospeso fino a non sia accertata la eventuale sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 18 D.Lgs. 286/98.

ART. 9 (Modifiche alla legge 11 agosto 2003 n. 228- Piano nazionale d'azione contro la tratta)

E' apprezzabile la volontà di adottare il piano nazionale contro la tratta che l'Italia ancora oggi non possiede, sebbene vanti un sistema efficace a tutela delle vittime di tratta.

E' auspicabile che tale piano contenga linee guida volte alla corretta identificazione delle vittime in adempimento a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 11 della direttiva europea.

Si esprime pertanto parere favorevole alla previsione di cui all'art. 9 dello schema di decreto legislativo chiedendo che sia altresì previsto, sulla scorta di quanto indicato nel considerando 6 della direttiva europea, il coinvolgimento nel lavoro di redazione di tale piano delle associazioni maggiormente rappresentative nella tutela e assistenza delle vittime di tratta siano ampiamente coinvolte.

ART. 10 (Disposizioni di rinvio)

Il primo comma dell'art. 10, nel rimandare l'individuazione di misure di coordinamento tra i sistemi di tutela delle vittime di tratta e in materia di asilo alle Amministrazioni sembra violare i criteri di delega stabiliti dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, il cui art. 5, co. 1, lett. b) stabilisce che sia il Governo a *“prevedere misure che facilitino il coordinamento tra le istituzioni che si occupano di tutela e assistenza alle vittime di tratta e quelle che hanno competenza sull'asilo, determinando meccanismi di rinvio, qualora necessario, tra i due sistemi di tutela”*.

Inoltre il secondo comma dell'art. 10, nello stabilire che allo straniero “sono fornite adeguate informazioni in lingua a lui comprensibile in ordine alle disposizioni di cui al predetto comma 1 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, informazioni sulla possibilità di ottenere la protezione internazionale” non sembra essere

sufficientemente chiaro in ordine alle modalità con cui tali informazioni sono fornite e ai soggetti cui spetta detto onere.

Infine, riteniamo che lo schema di decreto legislativo abbia dimenticato di recepire alcune norme di particolare rilevanza della direttiva europea 2011/36, alcune delle quali prevedono peraltro obblighi a carico degli Stati.

Tra queste in particolare, in recepimento dell'art. 8 della direttiva europea, è necessario introdurre nel nostro ordinamento una norma che preveda la clausola di non punibilità per chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto come conseguenza diretta di uno degli atti di cui agli artt. 600 e 601 c.p.